



**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Posizione: I/1-1

N°. 13/20/C.d.A.
del 14/05/2020

OGGETTO: Legge 6 Marzo 2001 N. 64 - Servizio Civile Nazionale - Partecipazione dell'ASSP per l'anno 2020 - Approvazione convenzione con l'Associazione Socio-Culturale EREI.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 12:15, nella sede dell'A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione.

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
Di Franco Michele	Presidente	X	
Tumminaro Giuseppa	Componente	X	
Romano Elisa	Componente		X

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il R.D. n°. 3267 del 30.12.1923;

VISTO il R.D. n°. 1126 del 16.05.1926;

VISTO il DPR n°. 902 del 4.10.1986;

VISTA la L.R. n°. 44/91;

VISTA la L.R. n°. 48 dell'11.11.1991;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, I° comma, della Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;

VISTO l' O.EE.LL.R.S.

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera

1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico dispositivo.
3. stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, comma 2 L.R. 44/91.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Legge 6 Marzo 2001 N. 64 - Servizio Civile Nazionale - Partecipazione dell'ASSP per l'anno 2020 - Approvazione convenzione con l'Associazione Socio-Culturale EREI.

IL PRESIDENTE – RELATORE
DI FRANCO MICHELE

PREMESSO:

- CHE la Legge 6 Marzo 2001 n.64 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, successivamente disciplinato con Decreto Legislativo n .77 del 5 Aprile 2002 recante "Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 Marzo 2001 n. 64" e con Circolare dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile n. 53529/1.1 del 10 Novembre 2003 recante "Norme sull'accreditamento degli Enti di Servizio Civile Nazionale" e successive modifiche e/o integrazioni;
- CHE il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il Servizio Civile Universale, successivamente disciplinato con Circolare del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale del 9 maggio 2018, concernente il "Testo coordinatore integrato della circolare 3 agosto 2017 "Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione" e della circolare 12 dicembre 2017" "Integrazione alla circolare 3 agosto 2017", come modificata dalla circolare del 18 aprile 2019;
- CHE l'Associazione Socio-Culturale EREI Ets è ente titolare per la presentazione dei programmi e dei progetti di servizio civile universale e provvede con proprie risorse, anche per gli enti di accoglienza, a presentare, aggiornare e mantenere i "sistemi" di progettazione, reclutamento e selezione, formazione, monitoraggio e valutazione, necessari all'accreditamento e all'iscrizione all'albo e quindi necessari alla presentazione dei programmi e dei progetti di servizio civile universale e successiva gestione;
- CHE, come stabilito dalla circolare dell'U.N.S.C. n. 53529/1.1 del 10/11/2003 così come modificata dalla circolare dell'U.N.S.C. del 02/02/2006 ed in ultimo dalla circolare dell'U.N.S.C. del 17/06/2009 e s.m.i., gli enti che promuovono il servizio civile e chiedono l'iscrizione alla 4^a classe devono provvedere alla nomina delle figure professionali necessarie, compreso un operatore locale di progetto per ogni sede locale accreditata, alla progettazione, alla pubblicizzazione dei progetti, al reclutamento e alla selezione dei candidati, alla formazione dei volontari, al monitoraggio e a quant'altro specificato nel progetto d'attuazione, oppure possono acquisire i sistemi di gestione del servizio civile da un ente di 1^a classe;
- CHE l'Associazione Socio-Culturale Erci è ente di 1^a classe iscritto all'albo regionale degli enti di servizio civile e pertanto provvede con proprie risorse, anche per gli enti associati, a presentare, aggiornare e mantenere i sistemi di progettazione, reclutamento e selezione, formazione, monitoraggio e valutazione, necessari all'accreditamento e all'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile e quindi necessari alla presentazione e gestione dei progetti di servizio civile nazionale;
- CHE il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il 09/12/2019 ha pubblicato l'avviso per la presentazione dei programmi e dei progetti di servizio civile universale con scadenza il 31/03/2020 alle ore 14:00, prorogata con ulteriore comunicazione al 16/04/2020 ore 14:00;

- CHE l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di NICOSIA, nella qualità di ente di accoglienza, intende partecipare al/ai programma/i d'intervento e ai progetti di servizio civile universale presentati dall'Associazione Socio-Culturale EREI Ets, ente titolare, avvalendosi per tutte le attività di gestione dei servizi della stessa Associazione;

CONSIDERATO che l'ASSP con delibera n. 23 del 03/05/2016 statuisce:

- Di prendere atto che l'Associazione Socio-Culturale EREI è accreditata presso l'Ufficio Regionale per il Servizio Civile quale Ente di 1^a classe, cod. NZ05574, idoneo alla presentazione di progetti di Servizio Civile Nazionale;
- Di stabilire, per le motivazioni meglio esposte in premessa, che è esplicita volontà di questo Ente accreditarsi ed iscriversi all'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale come sede/i di attuazione di progetto dell'Associazione Socio-Culturale EREI, in virtù dei vincoli associativi intercorrenti;
- Di autorizzare a tale scopo il Presidente pro-tempore, legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione degli atti e di tutta la documentazione necessaria al fine dell'adesione al Servizio Civile Nazionale secondo le modalità indicate in premessa;
- Di demandare a successivi provvedimenti la definizione con l'Associazione Socio-Culturale EREI delle modalità di predisposizione e realizzazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale.

RITENUTO dovere approvare la convenzione tra l'ASSP e l'Associazione socio-culturale Erei, che disciplina i rapporti e le condizioni, per la realizzazione dei progetti di servizio civile nazionale;

PRESO ATTO che il compenso per l'Associazione Erei, come corrispettivo è concordato e stabilito, al netto da imposte e ritenute, comprensivi delle professionalità che necessitano, nella misura di € 5.000,00 al netto da imposte e ritenute, per la partecipazione ad 1 (un) progetto approvato e finanziato;

PRESO ATTO altresì, che nulla è dovuto dall'A.S.S.P. all'Associazione Erei per i progetti non approvati;

RITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa per il compenso per l'Associazione come corrispettivo per la fornitura dei sistemi di progettazione, reclutamento e selezione, formazione, monitoraggio e valutazione, nonché per approntare la documentazione ed assistere l'Azienda nella gestione dei progetti di servizio civile;

DARE ATTO che le somme impegnate con delibera aziendale nr. 41/19/CdA del 12.12.2018, nel bilancio pluriennale (esigibilità anno 2020) di € 3.540,00, non sono state utilizzate in quanto il progetto di Servizio Civile Universale per l'anno 2019 non è stato finanziato;

RITENUTO dover svincolare la suddetta somma al fine di poterla utilizzare per l'intervento che si andrà a realizzare sul medesimo capitolo di bilancio;

VISTA la deliberazione aziendale n. 41/18/CdA del 12.12.2018;

VISTO il predisponendo bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio 2020/2022;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000;

VISTO lo statuto dell'Azienda S.S.P.;

DELIBERA

1. Di avvalersi dell'opera e dei servizi dell'Associazione Socio-culturale Erei Ets con sede a Troina, Ente di 1^a classe, esperta nei "sistemi" di progettazione, reclutamento e selezione, formazione, monitoraggio e valutazione, per la presentazione dei progetti di servizio civile;
2. Di approvare il contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile

Universale tra ente capofila e ente di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di servizio civile universale, allegato alla presente;

3. Di approvare lo schema di convenzione tra l'A.S.S.P. e l'Associazione socio-culturale Erei Eis. per la realizzazione del progetto di servizio civile nazionale per l'anno 2020, allegato alla presente;
4. Di svincolare (disimpegnare) la somma di € 3.540,00 dall'impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 41/18/CdA del 12.12.2018.
5. Di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, della somma complessiva di €. 6.100,00 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Cap.	Miss/Prog.	TIT	Macroag	Descrizione	Esercizio Esigibilità		
					2020	2021	2022
16.9	1/11	1	103	Servizio Civile (Progettazione)	6.100,00		

6. Di affidare direttamente ai sensi dell'art.36 lett.a) D.L.gs. 50/2016, all'Associazione suddetta il servizio di che trattasi;
7. Di dare atto che nulla sarà corrisposto all'Associazione Erei e la somma disimpegnata nel caso in cui il progetto di Servizio Civile Nazionale non sarà approvato e finanziato;
8. Di provvedere alla sottoscrizione della predetta convenzione;
9. Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 1 dell'art. 163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/11, come modificato dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento dei servizi essenziali dell'Ente.
10. Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
11. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del Direttore Tecnico;
12. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali e verrà affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Nicosia. per la generale conoscenza.



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale

tra ente capofila e ente di accoglienza
per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di
servizio civile universale

Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale

tra

ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE EREI ETS -codice fiscale 91024370867- con sede legale a Troina (En) in Corso Calabria n.6 (designazione dell'ente capofila) =====
in appresso denominato/a "l'ente capofila", nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore AMATA GIOVANNI nato a TROINA (En) il 05/10/1957;

e

L'Azienda Speciale SILVO PASTORALE di Nicosia, codice fiscale 90000540865, con sede legale in NICOSIA (prov. EN), Piazza Garibaldi n. 29 (designazione dell'ente di accoglienza dei volontari) =====
in appresso denominato/a "l'ente di accoglienza", nella persona del legale rappresentante pro-tempore DI FRANCO MICHELE nato a Nicosia (prov. EN) il 23/07/1960,

PREMESSO

che con circolare in data 9 maggio 2018 recante "*Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione*", il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento) ha disciplinato le modalità di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale;

che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, possono presentare programmi di intervento e progetti di servizio civile gli enti in possesso dei requisiti previsti al medesimo articolo 3 ed iscritti all'albo di servizio civile universale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

che i programmi di intervento e i progetti devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento, per l'avvio al servizio di un numero massimo di operatori volontari, annualmente individuato sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

che l'ente può iscriversi all'albo singolarmente o in forma associata, quale ente capofila di altri soggetti (enti di accoglienza);

che l'ente capofila, iscritto all'albo, può gestire sedi di attuazione di progetto facenti capo ad enti di accoglienza, legati ad esso da rapporti associativi, consortili, federativi o canonico pastorali, oppure dal presente "*Contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale*";

che l'ente di accoglienza non è accreditato ma deve possedere i requisiti richiesti dal citato articolo 3 della legge n. 64 del 2001, per l'impiego dei volontari in servizio civile universale;

che l'ente capofila e l'ente di accoglienza, per poter svolgere azioni comuni ed integrare le rispettive competenze, nonché garantire un'efficiente gestione degli operatori volontari in servizio civile universale, devono stipulare il presente contratto, in considerazione della mancanza tra gli stessi di formali vincoli associativi;

tutto ciò premesso, l'ente capofila e l'ente di accoglienza

CONVENGONO

quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto del contratto)

1. L'ente capofila e l'ente di accoglienza si impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, i programmi di intervento ed i progetti di servizio civile universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Articolo 2 (Definizione delle rispettive funzioni e competenze)

1. L'ente capofila è responsabile verso il Dipartimento e si impegna a:
 - a. presentare al Dipartimento, per l'approvazione, i programmi d'intervento di servizio civile universale, articolati in progetti, a firma di un proprio rappresentante legale o coordinatore del servizio civile universale;
 - b. assumere, a tal fine, la titolarità dei rapporti con il Dipartimento;
 - c. collaborare e partecipare con l'ente di accoglienza nell'attività di selezione degli operatori volontari da impiegare nella realizzazione dei progetti, assumendosene la responsabilità;
 - d. provvedere alla realizzazione dell'attività di formazione per l'operatore locale di progetto e per gli operatori volontari, tramite strutture dedicate e un proprio formatore accreditato;
 - e. monitorare l'andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, disponendo - ove necessario - le opportune modifiche per un diverso approccio operativo da parte dell'ente di accoglienza, ivi incluso l'intervento sulla figura dell'operatore locale di progetto, in modo da migliorare le attività dei volontari;
 - f. garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei programmi di intervento mediante una rete di operatori - articolata fino al livello regionale per gli enti iscritti alla sezione nazionale e fino al livello provinciale per gli enti iscritti alle sezioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano - al fine del controllo e della corretta gestione del servizio civile universale;
 - g. raccogliere la documentazione relativa all'inizio del servizio e all'apertura dei conti correnti bancari degli operatori volontari;
 - h. tenere la corrispondenza con il Dipartimento;
 - i. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all'ente di accoglienza ed al programma di intervento;
 - j. sottoporre al legale rappresentante dell'ente di accoglienza specifiche criticità riscontrate nella realizzazione dei progetti.
2. L'ente di accoglienza si impegna a:
 - a. impiegare gli operatori volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità indicate nel programma di intervento e nei progetti approvati;
 - b. facilitare l'integrazione degli operatori volontari nel programma di intervento e nei progetti, fornendo agli stessi un'adeguata collocazione e un sostegno;
 - c. nominare uno o più operatori locali di progetto (in caso di più sedi di attuazione del progetto), in possesso dei requisiti richiesti dal Dipartimento;
 - d. garantire la partecipazione degli operatori locali di progetto alla formazione erogata dall'ente capofila, secondo le modalità richieste dal Dipartimento;
 - e. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al programma di intervento;
 - f. mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da parte dell'ente capofila delle attività di cui al precedente comma 1;

- g. informare tempestivamente l'ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla realizzazione del programma di intervento;
- h. recepire le indicazioni dell'ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento del programma di intervento e delle modalità di gestione dei volontari;
- i. rispettare le condizioni eventualmente offerte in materia di vitto ed alloggio;
- j. seguire gli operatori volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del servizio civile universale;

Articolo 3

(Banche dati e scambio di informazioni)

1. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa in materia di dati personali, di cui vengano in possesso nell'attuazione dei programmi di intervento di servizio civile universale.

Articolo 4

(Durata del contratto)

1. Il presente contratto ha durata iniziale di tre anni e resta comunque in vigore fino alla data di conclusione dei programmi di intervento e dei progetti presentati dall'ente capofila e approvati dal Dipartimento. Esso si rinnova automaticamente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata all'altra parte, sessanta giorni prima della data di scadenza. Il presente contratto, pertanto, ha durata triennale e si rinnova automaticamente di ulteriori tre anni alla scadenza in caso di tacito consenso, negli altri casi la facoltà di recesso è disciplinata dalle norme e dalle leggi vigenti.
2. Nel periodo di vigenza del presente contratto, l'ente di accoglienza può presentare autonoma istanza di accreditamento presso il Dipartimento previo nulla osta dell'ente capofila, fermo restando l'obbligo di concludere eventuali progetti in corso o finanziati.

Articolo 5

(Condizioni economiche)

1. Le parti concordano e si impegnano a regolare le condizioni economiche successivamente, in fase di predisposizione dei programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universale, con la stipula di ulteriori accordi.


Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici, al fine di verificare l'andamento dei programmi di intervento e dei progetti approvati, nonché di esaminare e risolvere le eventuali questioni connesse all'attuazione degli stessi.

Li,

Per l'Ente capofila



Per l'Ente di accoglienza

.....

CONVENZIONE TRA
L'AZIENDA SPECIALE "SILVO PASTORALE" DI NICOSIA
E
L'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE EREI ETS
PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

L'anno duemilaventini, il mese di, il giorno (in lettere), presso la sede dell'Azienda Speciale "SILVO PASTORALE" di Nicosia (En)

TRA

L'Azienda Speciale **SILVO PASTORALE** di Nicosia, codice fiscale 90000540865, con sede legale in NICOSIA (prov. EN), Piazza Garibaldi n. 29, ente di accoglienza dell'Associazione Socio-Culturale EREI Ets per la presentazione dei programmi e dei progetti di servizio civile universale, nella persona del legale rappresentante pro-tempore DI FRANCO MICHELE nato a Nicosia (prov. EN) il 23/07/1960 e domiciliato presso l'A.S.S.P.N. in ragione della carica ed agli effetti del presente atto:

E

L'Associazione Socio-Culturale EREI Ets, Codice Fiscale 91024370867, con sede in Troina (En), Corso Calabria n. 6, indirizzo e-mail: serviziocivile@erei.it, PEC: erec@pec.it, ente iscritto con Decreto n.186/2020 all'albo degli enti del Servizio Civile Universale, in ambito Nazionale, con codice identificativo SU00226, nella persona del legale rappresentante pro-tempore il Presidente AMATA GIOVANNI nato a Troina (En) il 05/10/1957 e domiciliato presso la sede legale dell'Associazione in ragione della carica ed agli effetti del presente atto:

PREMESSO

- CHE la Legge 6 Marzo 2001 n.64 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, successivamente disciplinato con Decreto Legislativo n. 77 del 5 Aprile 2002 recante "Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 Marzo 2001 n. 64" e con Circolare dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile n. 53529/1 1 del 10 Novembre 2003 recante "Norme sull'accreditamento degli Enti di Servizio Civile Nazionale" e successive modifiche e/o integrazioni;
- CHE il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il Servizio Civile Universale, successivamente disciplinato con Circolare del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale del 9 maggio 2018, concernente il "Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 "Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione" e della circolare 12 dicembre 2017" "Integrazione alla circolare 3 agosto 2017", come modificata dalla circolare del 18 aprile 2019;
- CHE l'Associazione Socio-Culturale EREI Ets è ente titolare per la presentazione dei programmi e dei progetti di servizio civile universale e provvede con proprie risorse, anche per gli enti di accoglienza, a presentare, aggiornare e mantenere i "sistemi" di progettazione, reclutamento e selezione, formazione, monitoraggio e valutazione, necessari all'accREDITamento e all'iscrizione all'albo e quindi necessari alla presentazione dei programmi e dei progetti di servizio civile universale e successiva gestione;
- CHE il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il 09/12/2019 ha pubblicato l'avviso per la presentazione dei programmi e dei progetti di servizio civile universale con scadenza il 31/03/2020 alle ore 14:00, prorogata con ulteriore comunicazione al 16/04/2020 ore 14.00;
- CHE l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di NICOSIA, nella qualità di ente di accoglienza, intende partecipare al/ai programma/i d'intervento e ai progetti di servizio civile universale presentati dall'Associazione Socio-Culturale EREI Ets, ente titolare, avvalendosi per tutte le attività di gestione dei servizi della stessa Associazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda Speciale Silvo Pastorale di NICOSIA, indicato d'ora innanzi semplicemente come "l'Amministrazione", acquisisce i "sistemi" dichiarati in premessa e i servizi per la presentazione e la gestione dei programmi e dei progetti di Servizio Civile Universale dall'Associazione Socio-Culturale EREI Ets, indicata d'ora innanzi semplicemente come "l'Associazione", e da atto che tali "sistemi" rimarranno di proprietà dell'Associazione e che in nessun caso verranno utilizzati senza previa autorizzazione della stessa

Art. 2

L'incarico, subordinato alle condizioni della presente convenzione, dall'Amministrazione affidato e dall'Associazione accettato, sarà dalla stessa adempiuto in conformità alle norme di settore e alle direttive pertinenti dell'Amministrazione a partire dalla firma del presente atto

Art. 3

L'Associazione si impegna a fornire i sistemi di gestione dei progetti di servizio civile e le professionalità necessarie, ad approntare la documentazione e ad assistere l'Amministrazione nella gestione dei progetti di servizio civile citati in premessa organizzando le fasi di selezione, formazione, monitoraggio, e quant'altro necessario per l'avvio, il normale decorso e la conclusione ottimale dei progetti medesimi

Art. 4

L'amministrazione si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione gratuitamente i materiali, le attrezzature, i locali ed il personale idoneo, compresi gli OLP (Operatori Locali di Progetto), necessari alla migliore realizzazione e gestione di tutte le attività progettuali, a mantenere per tutta la durata dei progetti di servizio civile l'idoneità e la sicurezza dei locali in cui si svolgerà il servizio, ad assumere tutte le responsabilità scaturenti dalla gestione dei volontari in servizio civile nel proprio territorio comunale e a corrispondere all'Associazione i compensi di cui al successivo articolo.

Art. 5

I compensi per l'Associazione, come corrispettivo per la fornitura dei sistemi di progettazione, reclutamento e selezione, formazione, monitoraggio e valutazione, e delle prestazioni e servizi di cui all'art. 3, sono concordati e stabiliti, al netto da imposte e ritenute, comprensivi delle professionalità che necessitano, nella misura di:

- a) € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per la partecipazione ad 1 (un) progetto approvato e finanziato;
- b) € 7.000,00 (euro settemila/00) per la partecipazione a 2 (due) progetti approvati e finanziati;
- c) € 9.000,00 (euro novemila/00) per la partecipazione a 3 (tre) progetti approvati e finanziati.

Ai fini della corresponsione dei suddetti compensi, si concorda che la partecipazione ad un progetto per un numero di operatori volontari superiore ad 8 (otto) sia considerata come la partecipazione a due progetti e che la partecipazione ad un progetto per un numero di operatori volontari superiore a 14 (quattordici) sia considerata come la partecipazione a tre progetti. Pertanto per la partecipazione ad un progetto per più di 8 operatori volontari l'Amministrazione corrisponderà all'Associazione € 7.000,00 e per la partecipazione ad un progetto per più di 14 operatori volontari l'Amministrazione corrisponderà all'Associazione € 9.000,00.

Art. 6

I compensi pattuiti di cui al precedente articolo saranno liquidate dall'Amministrazione, dopo presentazione di fattura, a conclusione della fase di selezione dei candidati, e comunque entro e non oltre la data di immissione in servizio dei volontari.

Art. 7

Nulla è dovuto dall'Amministrazione all'Associazione per i progetti non approvati o non presentati. L'associazione si riserva la facoltà insindacabile di non presentare alcun programma o progetto a cui l'Amministrazione intende partecipare se per qualsiasi motivo essa ritenga non più possibile o anche semplicemente inutile la loro presentazione

Art. 8

Il recesso dall'incarico da parte dell'Associazione comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per eventuali ulteriori prestazioni o rimborso spese

Art. 9

Qualora l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito alla prosecuzione e sviluppo del presente rapporto, essa sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico a conclusione degli impegni in atto senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Associazione. In tal caso il rapporto continuerà fino alla conclusione dei progetti in corso e competerà all'Associazione l'intero compenso stabilito.

Art. 10

Sono a carico dell'Amministrazione eventuali spese derivanti dal presente atto, registrazione compresa.

Art. 11

Eventuali controversie derivanti dall'incarico affidato dall'Azienda all'Associazione in violazione delle norme e condizioni contenute nella presente convenzione saranno di competenza del foro di Enna.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'A.S. SILVO PASTORALE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(timbro e firma)


Associazione Socio-Culturale
TROINA (EN)
Per l'Associazione Socio-Culturale Erei
IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

Il Responsabile dell'Ufficio Economia e Finanze

(timbro e firma)

AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

Allegato alla deliberazione
C.d.A. n. 13/20 del 14/05/2020

OGGETTO: Legge 6 Marzo 2001 N. 64 - Servizio Civile Nazionale - Partecipazione dell'ASSP per l'anno 2020 - Approvazione convenzione con l'Associazione Socio-Culturale EREI.

PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 - e dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE


Nicosia, li 19 4 MAG 2020



Il Direttore Tecnico
Dr. Michele STAZZONE


Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Nicosia, li 19 4 MAG 2020



Il Direttore Tecnico
Dr. Michele STAZZONE

Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive.

 Il Presidente
[Signature]

- 1. *[Signature]* Membro
- 2. _____ Membro
- 3. *[Signature]* Il Direttore Tecnico

**AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA**

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data **15 MAG 2019** con nota n°. *247* Posizione I - 1- 8

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio di Segreteria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° Pubblicazione _____

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

**AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia

Nicosia, li

Il Presidente

Per copia conforme all' originale.

Nicosia, li

Il Direttore Tecnico

.....